

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 475

Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

18/04/2024 - 13:06

Indice

1. DDL S. 475 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 475	4
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	11
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	12
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024	13
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 98 (ant.) del 10/04/2024	27
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (ant.) dell'11/04/2024	28
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (ant.) del 18/04/2024	29
1.4. Trattazione in consultiva	30
1.4.1. Sedute	31
1.4.2. Resoconti sommari	32
1.4.2.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)	33
1.4.2.1.1. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 119 (ant.) del 10/01/2024 ..	34
1.4.2.1.2. 4 ^a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 120 (ant.) dell'11/01/2024 ..	38

1. DDL S. 475 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 475

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 475

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROMEO , BIZZOTTO , GERMANÀ , CENTINAIO , PAGANELLA , STEFANI , CANTÙ , MURELLI , MINASI , MARTI , GARAVAGLIA , BERGESIO , BORGHESI , Claudio BORGHI , CANTALAMESSA , DREOSTO , PIROVANO , POTENTI , PUCCIARELLI , SPELGATTI , TESTOR e TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 GENNAIO 2023

Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

Onorevoli Senatori. - La maternità surrogata è una pratica riproduttiva attraverso la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro e che quasi mai è geneticamente correlata al feto che ha in grembo. Ciò significa che nella pratica sono coinvolti più soggetti: gli adulti committenti, la madre surrogata, il nascituro e, nella maggior parte dei casi, anche una donna donatrice di ovuli e un uomo che fornisce i propri gameti.

Allo scopo, vengono normalmente utilizzati trattamenti farmaceutici per preparare il corpo della madre surrogata alla gravidanza e spesso vengono impiantati più embrioni contemporaneamente, cui sovente si accompagna una riduzione selettiva degli embrioni stessi. Il taglio cesareo è una procedura comune. Altresì, spesso durante la gravidanza le donne sono obbligate a restare in dormitori *ad hoc* o in case in affitto con altre « donne surrogate ».

L'industria della maternità surrogata è profondamente flessibile: gameti, embrioni, madri surrogate e committenti sono trasportati da un Paese o da un continente ad un altro e le diverse fasi del processo (fornitura di gameti, impianto di embrioni, gravidanza e nascita) sono organizzate per eludere restrizioni e per usufruire di buone condizioni infrastrutturali. Le stesse agenzie che operano in uno Stato lavorano anche in altri, contemporaneamente, o si spostano in conseguenza dell'introduzione di nuove leggi restrittive.

L'approvvigionamento di gameti e il reclutamento di donne sono gestiti da agenzie internazionali che forniscono anche servizi legali e organizzazione di viaggi. I rapporti tra genitori committenti e madre surrogata sono regolati da contratti, a conferma della reificazione sia della donna, che del « prodotto del concepimento », per usare l'espressione della legge n. 405 del 1975.

I mercati di gravidanza surrogata più economici si trovano in Paesi con maggiore presenza di donne che vivono in povertà e con basso livello di istruzione, quindi con basso riconoscimento di rischi e diritti. Le donne più vulnerabili appartengono a comunità migranti e indigene, spesso vivono in aree rurali in condizioni di indigenza.

Tailandia e India sono stati i *leader* mondiali nella maternità surrogata a basso costo fino al 2012-2014, quando i rispettivi due governi asiatici, con l'obiettivo di contrastare un'espansione incontrollata del turismo procreativo proveniente dal Nord del mondo, hanno introdotto severe restrizioni.

L'industria non si è fermata, ma si è semplicemente trasferita in altri Paesi, come Nepal, Cambogia, Messico, Colombia, Nigeria, e più recentemente in Ucraina, Repubblica di Georgia, Kenya e Ghana, per citare solo alcune delle destinazioni emergenti della maternità surrogata. Inoltre, accade che le donne vengano reclutate da Paesi in cui la maternità surrogata è illegale o non regolamentata e portate in aereo in cliniche all'estero per sottoporsi a impianto e per partorire.

Dati ufficiali relativi alla pratica risultano difficilmente ottenibili, principalmente perché la criminalità organizzata ne ha fatto un mercato parallelo e clandestino.

I contratti generalmente includono clausole coercitive, ad esempio che la madre surrogata debba sottoporsi a controlli periodici, assumere determinati farmaci, seguire una dieta precisa o alloggiare nel luogo indicato dalla clinica, che raramente coincide con quello di residenza. Gli stessi contratti prevedono che le madri surrogate siano consapevoli dei rischi medici che potrebbero derivare dalla somministrazione di farmaci, trasferimenti di embrioni, complicazioni della gravidanza e parto.

In effetti, la letteratura mostra che la gravidanza surrogata (nella misura in cui implica fecondazione *in vitro*, impianto di embrioni con DNA diverso da quello del portatore, trattamenti farmacologici e, nella maggioranza dei casi, impianto multiembrione e riduzioni selettive, parto cesareo, ecc.) è ad alto rischio di complicanze, fra cui: diabete gestazionale, basso peso alla nascita, pre-eclampsia, placenta previa, parto pretermine.

Si consideri peraltro che l'accesso alle cure postnatali e ai servizi sanitari in caso di complicazioni dopo il parto (che corrisponde alla fine del contratto) è spesso inaccessibile per le donne nei Paesi in via di sviluppo.

Durante la gravidanza, i genitori committenti potrebbero richiedere una riduzione selettiva degli embrioni impiantati, in base al numero di bambini che si desiderano effettivamente ottenere. Inoltre, potrebbero decidere per l'aborto dei feti « imperfetti ». Di solito, la madre surrogata ha poca o nessuna voce in capitolo in questa decisione, nonostante il fatto che il feto stia crescendo nel suo corpo. In effetti, in caso di controversia con i genitori committenti o con le cliniche o le agenzie, le madri surrogate hanno pochi mezzi per accedere ai servizi legali.

È noto, poi, che ansia, *stress* e quindi un alto livello di cortisolo nel corpo della donna potrebbe aumentare il rischio di psicopatologie nel bambino. Inoltre, la rimozione improvvisa di tutti i punti di riferimento acquisiti nel grembo materno (es. voci esterne, battito cardiaco e respirazione) può provocare una rottura nel fondamentale rapporto di *cross-talk* tra madre e neonato, causando fratture nel processo di attaccamento e apprendimento, dunque nella sua capacità di relazionarsi con altre persone.

Avviene anche che i bambini siano abbandonati perché nati con malattie, oppure perché durante la gravidanza la coppia si separa o addirittura, in caso di errori nell'assemblaggio dei gameti, che i figli siano consegnati ad una coppia sbagliata.

Quando i contratti di maternità surrogata non sono riconosciuti nei Paesi dei genitori committenti o in caso di discrepanze nei certificati di nascita, i « bambini surrogati » cadono in un limbo legale con stato parentale e cittadinanza incerti.

Nella maternità surrogata la mercificazione del bambino e della donna è macroscopicamente evidente.

Non sembra una esagerazione accostare la maternità surrogata a vere e proprie nuove forme di schiavitù. I facoltosi committenti sono in una posizione di forza, tale da poter sovrastare la dignità della donna, le caratteristiche proprie della maternità, il legame oggettivo che si stabilisce fra la madre e il figlio e le esigenze oggettive del figlio stesso, se questi elementi non risultano funzionali all'ottenimento del loro « desiderio » di avere un figlio. Papa Francesco nell'enciclica « Laudato si » sostiene che « La cultura del relativismo è la stessa patologia che spinge una persona ad approfittare di un'altra e a trattarla come un mero oggetto, obbligandola a lavori forzati, o riducendola in schiavitù [...]. È la stessa logica che porta a sfruttare sessualmente i bambini, o ad abbandonare gli anziani che non servono ai propri interessi. [...] Se non ci sono verità oggettive né principi stabili, al di fuori della soddisfazione delle proprie aspirazioni e delle necessità immediate, che limiti possono avere la tratta degli esseri umani, la criminalità organizzata, il narcotraffico [...]? Non è la stessa logica relativista quella che giustifica l'acquisto di organi dei poveri allo scopo di venderli o di utilizzarli per la sperimentazione, o lo scarto di bambini perché non rispondono al desiderio dei loro genitori? È la stessa logica "usa e getta" che produce tanti rifiuti solo per il desiderio disordinato di consumare più di quello di cui realmente si ha bisogno ».

Sono molte le fonti giuridiche che, a causa dei gravi effetti della pratica sui più deboli, donne e neonati, condannano la maternità surrogata.

Al riguardo, il Parlamento europeo ha già adottato una posizione chiara contro la maternità surrogata nella sua risoluzione del 5 aprile 2011, sul quadro politico dell'Unione europea in materia di lotta alla violenza contro le donne. Nella sua risoluzione del 17 dicembre 2015, sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2014, al paragrafo 115 « condanna la pratica della surrogazione, che compromette la dignità umana della donna dal momento che il suo corpo e le sue funzioni riproduttive sono usati come una merce; ritiene che la pratica della gestazione surrogata che prevede lo sfruttamento riproduttivo e l'uso del corpo umano per un ritorno economico o di altro genere, in particolare nel caso delle donne vulnerabili nei Paesi in via di sviluppo, debba essere proibita e trattata come questione urgente negli strumenti per i diritti umani »; nella risoluzione del 13 dicembre 2016, sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2015, al paragrafo 82 « condanna qualsiasi forma di maternità surrogata a fini commerciali »; nella risoluzione del 12 dicembre 2018, sulla relazione annuale sui diritti umani e la democrazia nel mondo nel 2017, al paragrafo 48 chiede nuovamente di « far fronte alle violazioni dei diritti umani correlate alla gravidanza surrogata ». Infine, più recentemente, al paragrafo 9 della risoluzione del 26 novembre 2020, sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - relazione annuale 2018-2019, si condannano fermamente tutte le forme di violenza, tra cui la maternità surrogata forzata; e nella risoluzione del 17 febbraio 2022, su diritti umani e democrazia nel mondo - relazione annuale 2021, al paragrafo 60, l'Emiciclo di Strasburgo « condanna la pratica commerciale della maternità surrogata, un fenomeno globale che espone le donne di tutto il mondo allo sfruttamento e alla tratta di esseri umani prendendo di mira, nel contempo, soprattutto le donne finanziariamente e socialmente vulnerabili; evidenzia il suo grave impatto sulle donne, sui loro diritti e sulla loro salute e uguaglianza di genere, e sottolinea le sue implicazioni transfrontaliere; chiede un quadro giuridico europeo per affrontare le conseguenze negative della maternità surrogata a fini commerciali ».

Secondo la Corte costituzionale, tale pratica « offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane » (sentenza n. 272 del 2017, confermata dalla sentenza n. 33 del 2021), perché mercifica la madre e il bambino. In tal senso si esprimono ulteriori fonti internazionali, quali la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla schiavitù, la Convenzione sui diritti dell'infanzia, il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti dell'infanzia sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia infantile, la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'adozione dei bambini, la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani e la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti umani e la biomedicina.

Giova attirare, peraltro, l'attenzione sul fatto che la maternità surrogata non è solo contro la dignità della donna, ma è al tempo stesso gravemente lesiva del « superiore interesse del minore », come si legge nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con la legge n. 176 del 1991) agli articoli 7 e 8, i quali sanciscono per ogni bimbo il « diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi », ma anche che « gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi comprese [...] le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali ». L'articolo 9 prescrive al comma 1 che « gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà » e al comma 3 che « gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori [...] ». Si evince pertanto che, nella maggior parte dei casi di maternità surrogata, al fanciullo siano negati diritti quali la possibilità di conoscere le proprie origini, il proprio corredo genetico familiare e la propria madre, ossia colei che lo ha portato in grembo e che lo ha messo al mondo.

Oltre le Convenzioni e le leggi, è la realtà a conclamare il contrasto fra la maternità surrogata e il superiore interesse del minore, allorché un adulto sceglie deliberatamente di recidere con un atto di imperio una parte essenziale della vita dei bambini: quella intrauterina e quella della nascita, oltre poi a quella dell'allattamento e del prosieguo della relazione tra ogni bambino e la madre.

La pratica della surrogazione di maternità pone seri interrogativi in merito al rispetto degli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32 della Costituzione. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, in Italia la maternità surrogata è considerata un reato punibile con la pena della reclusione da tre mesi a due anni e con pena pecuniaria da 600.000 a 1 milione di euro. Secondo ampia parte della giurisprudenza, un contratto di maternità surrogata è nullo perché ha un oggetto illecito in quanto lesivo delle norme imperative e del principio di ordine pubblico; altresì parte della giurisprudenza lo qualifica come contratto in frode alla legge, in quanto spesso utilizzabile dalle coppie al fine di eludere la normativa vigente in materia di adozione prevista dalla legge n. 184 del 1983.

Tuttavia, la sentenza delle Sezioni unite civili della Cassazione n. 9006/2021, depositata il 31 marzo 2021, rischia di aprire la strada alla maternità surrogata e più in generale alla compravendita della maternità, del corpo della donna e del neonato.

In particolare, le Sezioni unite da un lato ritengono che l'adozione di un bimbo nato da maternità surrogata riconosciuta da un altro Stato debba essere trascritta all'anagrafe italiana, dall'altro ribadiscono la illiceità penale dello « utero in affitto » e della relativa compravendita anche se compiuta all'estero. Inoltre, secondo la sentenza, l'esistenza del reato sarebbe comprovata solo « ove venga allegato dalle parti ed emerga con obiettività probatoria che la determinazione di privarsi del figlio minore da parte dei genitori biologici derivi da un intervento di carattere oneroso degli adottanti ».

Ma quale « parte » potrebbe « allegare » simili prove? Certamente non coloro che richiedono il riconoscimento, in quanto hanno l'interesse opposto; certamente non i genitori biologici o la madre surrogata, che spesso si trovano in una situazione di vulnerabilità e/o traggono un vantaggio economico o di altro tipo dall'operazione; certamente non il pubblico ufficiale del comune nei cui registri anagrafici si chiede di iscrivere il neonato, non avendo alcun potere investigativo su fatti svoltisi all'estero.

La possibilità di aggirare facilmente, all'estero, il divieto di maternità surrogata, ottenendo successivamente quel « riconoscimento » anagrafico contemplato dalla sentenza della Cassazione n. 9006/2021, aprirebbe anche alla più generale elusione del sistema delle adozioni internazionali con tutti i presidi a tutela dei minori. La « privatizzazione » dell'adozione internazionale, l'intesa diretta tra genitori biologici e committenti, la compravendita implicita in ogni atto di questo genere, la scelta diretta o addirittura la programmazione « a catalogo » del minore lasciano infatti spazio ai genitori committenti più spregiudicati e benestanti, senza alcuna verifica circa la loro attitudine a crescere un figlio.

In risposta alla falla normativa esistente, le forze politiche, il mondo dell'associazionismo e della cultura e autorevoli personalità di più parti della società civile hanno evidenziato la necessità e l'urgenza di un intervento del Parlamento.

Serve allora una nuova legge per contrastare la maternità surrogata, anche se compiuta all'estero, che potrà includere la tutela delle donne sotto sfruttamento e lo *status* del neonato da maternità surrogata o da compravendita, il cui superiore interesse non sarà probabilmente quello di restare con i « committenti/acquirenti », bensì quello di essere destinato all'adozione.

In particolare, all'articolo 1 si fornisce una definizione del reato di maternità surrogata, al fine di specificare la fattispecie a cui si vuol fare riferimento nel presente disegno di legge. All'articolo 2 sono previsti i principi e le finalità in relazione alla necessità dell'introduzione dell'articolo 600-*quinquies*.1 del codice penale, così come previsto dal comma 1 del successivo articolo 3, il quale al comma 2 prevede altresì che il reato di surrogazione di maternità sia perseguito anche se il fatto è commesso all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale. Il comma 3 dell'articolo 3 prevede che il pubblico ministero invii la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza funzionale alla piena tutela del minore, ai fini dell'adottabilità. Infine il comma 4 dell'articolo 3 stabilisce che il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata sia punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. La maternità surrogata è una pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro.

Art. 2.

(Principi e finalità)

1. Il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32, della Costituzione, in linea con le pronunce della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 272 del 2017, che ha stabilito che la pratica della surrogazione della maternità offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, in coerenza con i principi sanciti dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 aprile 2011, del 17 dicembre 2015, del 13 dicembre 2016, del 12 dicembre 2018, del 26 novembre 2020 e del 17 febbraio 2022, nelle quali si ribadisce la condanna della maternità surrogata e in conformità alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e alla Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 1957, n. 1304.

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 600-quinquies.1 del codice penale, in materia di surrogazione di maternità)

1. Ai fini di cui all'articolo 2 della presente legge, dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 600-quinquies.1. - *(Surrogazione di maternità)* - Chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro ».

2. Il reato di surrogazione di maternità di cui all'articolo 600-quinquies.1 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale.

3. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata.

4. Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 133 (pom.) del 12/03/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 12 MARZO 2024

133ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Antonio Balsamo, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari

La seduta inizia alle ore 14,30.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento per le procedure informative, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione di un sostituto Procuratore generale della Corte di cassazione

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 13 febbraio.

Il [PRESIDENTE](#) nel dare inizio alla procedura informativa ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Antonio Balsamo.

Interviene il dottor Antonio BALSAMO, sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [BERRINO](#) (FdI), Anna [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), [BAZOLI](#) (PD-IDP), [RASTRELLI](#) (FdI) e il [PRESIDENTE](#).

Risponde ai quesiti il dottor BALSAMO.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Balsamo e rinvia il seguito della procedura informativa.

IN SEDE REFERENTE

(806) ZANETTIN e Giulia BONGIORNO. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi e sistemi informatici, smartphone e memorie digitali

(690) SCARPINATO. - Introduzione dell'articolo 254-terdel codice di procedura penale recante norme in materia di sequestro di strumenti elettronici

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 6 marzo.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta sono iniziate le votazioni dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1.100 del relatore, interamente sostitutivo del disegno di legge n. 806 e che il relatore e il rappresentante del governo hanno già espresso il parere su tutte le proposte di modifica.

Sull'emendamento 1.100/22, che modifica le modalità di acquisizione, la tempistica e l'impugnabilità dei provvedimenti relativi al sequestro di dispositivi elettronici, interviene per invitare la Commissione ad esprimersi in senso favorevole, la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S).

Posti separatamente ai voti, i subemendamenti 1.100/22 e 1.100/23 sono respinti.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritira il subemendamento 1.100/24.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), sottoscrivendo l'emendamento 1.100/26, lo ritira.

Posto ai voti è invece respinto il subemendamento 1.100/25.

I senatori Ada [LOPREIATO](#) (*M5S*) e [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) intervengono per esprimere il voto favorevole dei rispettivi Gruppi sulle proposte 1.100/27 e 1.100/28 - sostanzialmente identiche - che introducono ulteriori deroghe in relazione alla duplicazione dei dispositivi elettronici per particolari reati come quelli contro la pubblica Amministrazione.

Posti congiuntamente ai voti i subemendamenti 1.100/27 e 1.100/28 sono respinti.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (*PD-IDP*) esprime il voto favorevole del suo Gruppo sul subemendamento 1.100/29, sul quale invita il relatore ad una riflessione ulteriore, in quanto estende le deroghe previste dal comma 10 ai reati associativi finalizzati alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione: in questi casi, infatti, è essenziale procedere alle indagini celermente.

La Commissione respinge il subemendamento 1.100/29.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ritira i subemendamenti 1.100/30 e 1.100/31.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/32.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) interviene per dichiarare il proprio voto favorevole sull'unico subemendamento, l'1.100/33, presentato dal suo Gruppo, volto ad un completamento della disciplina prevista dall'emendamento del relatore, finalizzato ad assicurare, da un lato, una tutela allargata alle conversazioni e alla corrispondenza tra imputato e difensore, dall'altro, a rafforzare il contraddittorio davanti al giudice per le indagini preliminari.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/33 è respinto.

Facendolo proprio la senatrice [PUCCIARELLI](#) (*LSP-PSd'Az*) ritira il subemendamento 1.100/34.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) intervenendo in dichiarazione di voto sul subemendamento 1.100/35 volto a interamente sostituire il comma 12 del capoverso «Art. 254-ter» dell'emendamento del relatore, sottolinea come l'annullamento della distinzione tra intercettazioni e corrispondenza, che il vice ministro Sisto, nella scorsa seduta, ha dichiarato conseguente alle indicazioni della sentenza cosiddetta «Open» della Corte costituzionale (sentenza n. 170 del 27 luglio 2023) sia, in realtà, molto lontana da quella decisione che, invece, statuisce come *email* e *chat* non abbiano né il requisito dell'immediatezza della conversazione né della segretezza della captazione propri delle intercettazioni. Quindi, la scelta operata dal relatore e condivisa dal Governo, del tutto legittima, non trova pertanto nessuna copertura nella decisione adottata dalla Corte costituzionale: la norma proposta dal relatore riduce infatti fortemente le possibilità di sequestro dei dati contenuti nei dispositivi. Al riguardo fa presente che per il cosiddetto caso del dossieraggio, attualmente al vaglio della Procura di Perugia, con la disciplina che il relatore intende introdurre non si sarebbe potuto procedere al sequestro di *chat* e conversazioni, in quanto il limite edittale dei reati per i quali si procede è inferiore ai 5 anni.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), ritiene indispensabile, rispetto alle questioni avanzate dal senatore Bazoli, ribadire il proprio parere contrario sul subemendamento in quanto esso si pone in modo distonico rispetto alla norma contenuta nel suo emendamento: l'intento non è quello di limitare il sequestro ma di spostare la decisione sul giudice delle indagini preliminari piuttosto che sul pubblico ministero.

Posto ai voti, il subemendamento 1.100/35 è respinto.

Sul subemendamento 1.100/36 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) che dichiara di condividere pienamente tutte le perplessità e le obiezioni avanzata dal senatore Bazoli.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/36 è respinto.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole su subemendamento 1.100/37 volto anch'esso a sostituire il comma 12 del capoverso «Art. 254-ter» perché il testo del relatore, equiparando la corrispondenza contenuta nei dispositivi elettronici - ad esempio *email* e *chat* - alle intercettazioni estende a tali forme di comunicazione le limitazioni previste dall'articolo 266 del codice di procedura penale.

Posto ai voti il subemendamento 1.100/37 è respinto.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritira il subemendamento 1.100/38.

La Commissione respinge poi il subemendamento 1.100/39.

Sul subemendamento 1.100/40 il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) invita a votare a favore in quanto è diretto a semplificare i criteri sulla base dei quali il pubblico ministero procede al sequestro dei dati. La locuzione che l'emendamento del relatore intende introdurre è di difficile comprensione e può dare luogo ad una giurisprudenza non uniforme.

Con successive e separate votazioni i subemendamenti 1.100/40 e 1.100/41 sono respinti.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene quindi in dichiarazione di voto favorevole sul subemendamento 1.100/42, invitando il relatore ad un'ulteriore riflessione con particolare riferimento alla possibilità di sopprimere il comma 14 del capoverso «Art. 254-ter», in quanto rappresenta uno degli snodi fondamentali con cui si estendono la disciplina e le limitazioni previste per le intercettazioni anche ai contenuti dei dispositivi elettronici.

Posti separatamente ai voti sono respinti i subemendamenti 1.100/42 e 1.100/43.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), ritira i subemendamenti 1.100/44, 1.100/52 e 1.100/55.

Posti congiuntamente ai voti sono quindi respinti gli identici subemendamenti 1.100/45 e 1.100/46.

La Commissione approva invece il subemendamento 1.100/47.

Con separate votazioni la Commissione respinge i subemendamenti 1.100/48, 1.100/49, 1.100/50, 1.100/51, 1.100/53, 1.100/54, 1.100/56, gli identici 1.100/57 e 1.100/58, 1.100/59, 1.100/60 e 1.100/61.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) interviene infine per dichiarare il proprio voto favorevole sul subemendamento 1.100/62 che, anche nell'intento di dar seguito in modo congruo ai nuovi compiti che il disegno di legge in esame attribuisce ai magistrati, propone di incrementarne l'organico.

Posto il subemendamento 1.100/62 è respinto

Il [PRESIDENTE](#) pone quindi ai voti l'emendamento 1.100 del relatore, nel testo modificato dall'approvazione del subemendamento 1.100/47, che la Commissione approva (1.100 testo 2, pubblicato in allegato al resoconto).

IL [PRESIDENTE](#) dichiara pertanto preclusi tutti i restanti emendamenti e fa presente che l'emendamento 1.100 (testo 2) sarà inviato alla 1ª Commissione permanente per il parere ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter, del Regolamento.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero

(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Esame congiunto e rinvio)

La senatrice [CAMPIONE](#) (FdI) illustra i provvedimenti in titolo.

Nel dettaglio l'Atto Senato 824, già approvata dalla Camera dei deputati, interviene sull'articolo 12 della legge n. 40 del 2004 che, al comma 6, prevede i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità, che si esplicano attraverso le condotte tipiche della realizzazione, organizzazione o pubblicizzazione, individuate dallo stesso comma 6, punendo chiunque le metta in atto con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro. Aggiunge un nuovo periodo al fine di sottoporre alla giurisdizione italiana le condotte compiute dal cittadino italiano, riferibili ai delitti di commercializzazione di gameti o di surrogazione di maternità, anche se poste in essere in territorio estero; in caso di accertamento dei suddetti reati, saranno conseguentemente applicate le pene previste dal primo periodo.

La proposta consente dunque di perseguire penalmente condotte commesse in un Paese estero anche

quando tale Paese non qualifichi le stesse come illecite, avvalendosi di una possibilità già prevista, a determinate condizioni, dall'ordinamento penale italiano.

Il disegno di legge n. 163, analogamente, estende le pene previste dall' articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, anche ai fatti commessi all'estero. Più nel dettaglio l'articolo unico dell'AS 163 riscrive integralmente il comma 6 dell'articolo 12. Nel confermare l'impianto sanzionatorio vigente, la disposizione ne estende l'ambito di applicazione anche alle condotte poste in essere all'estero da cittadini italiani. Si prevede inoltre - si tratta di una disposizione che non trova riscontro nella proposta approvata dalla Camera - che, nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica della surrogazione di maternità.

Il disegno di legge n. 245, analogamente alle proposte già illustrate, prevede l'applicazione delle pene attualmente previste per i delitti relativi alla commercializzazione di gameti o di embrioni e alla surrogazione di maternità anche "se il fatto è commesso all'estero".

Infine, il disegno di legge n. 475, sempre volto a contrastare la pratica della maternità surrogata, reca un contenuto più ampio e articolato rispetto agli altri atti in esame. In particolare, l'articolo 1 fornisce una definizione di maternità surrogata. Con maternità surrogata si intende quella pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro. All'articolo 2 sono previsti i principi e le finalità in relazione alla necessità dell'introduzione, all'articolo 600-*quinquies*.1 del codice penale, del nuovo reato di surrogazione di maternità. La disposizione prevede che il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, in conformità non solo al dettato costituzionale, ma anche alla giurisprudenza costituzionale e a una serie di convenzioni e atti di diritto internazionale ed europeo.

L'articolo 3, infine, introduce nel codice penale, all'articolo 600-*quinquies*.1, il reato di *Surrogazione di maternità* secondo cui è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. Rispetto alla analoga fattispecie contemplata dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40, il nuovo reato prevede- almeno in parte - un differente ambito di applicazione: da un lato è punita anche la condotta di chi "commissiona" (e quindi i genitori committenti) e dall'altro è però esclusa la rilevanza delle condotte aventi ad oggetto la commercializzazione di gameti o di embrioni. Inoltre, rispetto al reato vigente, sono previste pene ben più elevate (reclusione da 4 a 10 anni multa da 600.000 a due milioni di euro; attualmente invece è prevista la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da 600.000 a un milione di euro). Il reato di surrogazione di maternità è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata. È sanzionato infine, ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale (alterazione di stato), il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), prima di iniziare la discussione generale su un tema di estrema delicatezza, sottolinea la necessità di procedere ad audizioni di esperti in relazione ad un reato, previsto nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, che punisce una condotta, quella dell'utilizzazione della gestazione per altri, operata all'estero in Paesi dove la pratica è legale, solo sulla base della nazionalità italiana di coloro che procedono all'utilizzo di quella pratica.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) fa presente che tipologie di reato analoghe già esistono nell'ordinamento sia in relazione ai reati di pedofilia che alla commissione di crimini di guerra.

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*) fa a sua volta presente che ciò vale anche per il reato di mutilazione genitale femminili, sanzionato in Italia, anche se commesso all'estero.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ritiene che la questione sia piuttosto complessa proprio sul piano giuridico e che il testo approvato dalla Camera dei deputati introduca un'accezione piuttosto eccentrica

all'interno del sistema giuridico. Ritiene pertanto, a sua volta, che procedere ad audizioni di esperti per avere maggiore chiarezza proprio sugli aspetti squisitamente tecnici e giuridici sia indispensabile. Peraltro, la norma comporta il forte rischio di rendere più difficile la tutela dei bimbi nati attraverso la gestazione per altri e la salvaguardia del superiore interesse dei minori che è proprio il tema che vuole affrontare il suo disegno di legge n. 871 che tuttavia non è stato congiunto a quelli in esame. I minori sono infatti il soggetto debole di cui nessuno pare interessarsi adeguatamente.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ritiene a sua volta indispensabile procedere a delle audizioni anche per tutte le ragioni richiamate dal senatore Bazoli.

IL [PRESIDENTE](#) invita tutti i Gruppi a definire nel prossimo Ufficio di Presidenza i soggetti da audire.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(778) Paola AMBROGIO e altri. - Introduzione della fattispecie dello sciacallaggio tra le circostanze aggravanti previste dall'articolo 625 del codice penale e modifiche agli articoli 624 e 624-bis del codice penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 marzo.

IL [PRESIDENTE](#) ricorda che si erano iscritti a parlare in discussione generale alcuni senatori.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) chiede di poter procedere, anche in questo caso, ad un breve ciclo di audizioni.

IL [PRESIDENTE](#) fa presente che la questione sarà affrontata dall'Ufficio di Presidenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(990) Licia RONZULLI. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare, nonché introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia

(599) BALBONI e altri. - Disposizioni in materia di disturbi del comportamento alimentare

(1006) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in materia di prevenzione e di cura dei disturbi del comportamento alimentare

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 599, congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 990 e 1006 e rinvio.)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio.

Il relatore, senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az) illustra i disegni di legge in materia di disturbi del comportamento alimentare nn. 990 e 1066, rispettivamente d'iniziativa delle senatrici Ronzulli e Zambito, congiunti all'esame del disegno di legge n. 599, d'iniziativa del senatore Balboni, già illustrato nella seduta della Commissione giustizia del 23 gennaio scorso ai fini dell'espressione del parere.

La 10ª Commissione, che esamina i provvedimenti in sede redigente, il 28 febbraio ha adottato come testo base per il prosieguo dell'esame il disegno di legge n. 990. Il disegno di legge 990 si compone di 8 articoli. L'articolo 1 qualifica l'anoressia, la bulimia e le altre patologie inerenti ai disturbi gravi del comportamento alimentare come malattie sociali; l'articolo 3, commi 1 e 2, riguarda la predisposizione di progetti-obiettivo, azioni programmatiche e idonee iniziative dirette a prevenire e curare le patologie inerenti ai disturbi gravi della nutrizione e dell'alimentazione. Il successivo articolo 4 reca disposizioni in materia di diagnosi precoce e prevenzione; l'articolo 6 prevede l'inserimento dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione nei LEA, mentre l'articolo 7 dispone che il Ministro della salute presenti alle Camere una relazione annuale di aggiornamento sullo stato delle conoscenze e delle nuove acquisizioni scientifiche sulle malattie oggetto del provvedimento. L'articolo 8 dispone il rifinanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.

Di specifica competenza della Commissione giustizia è l'articolo 2, che introduce nel codice penale l'articolo 580-bis, che prevede il reato di "Istigazione al ricorso di pratiche alimentare idonee a provocare l'anoressia o la bulimia" (si ricorda che anche il disegno di legge n. 599 introduceva un reato

analogo, mentre la proposta 1066 non prevede l'introduzione di reati).

Il primo comma del nuovo articolo 580-*bis* prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette tale reato chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, anche solo potenzialmente idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione. È prevista la pena della reclusione fino a un anno, nonché la sanzione amministrativa da euro 10.000 a euro 50.000.

Il secondo comma prevede un'aggravante - con pena della reclusione fino a due anni e sanzione amministrativa da euro 20.000 a 100.000 euro - nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di una «persona in condizioni di minorata difesa, ovvero di una persona minore di età o di una persona priva della capacità di intendere e volere».

Il terzo comma prevede la commutazione della sanzione penale nella segnalazione da parte dell'autorità giudiziaria agli organismi sanitari competenti per la presa in carico del soggetto, laddove l'autore del reato «si trovi, previo accertamento medico, affetto da disturbo alimentare».

Rispetto all'introduzione della nuova figura di reato, segnala alcune osservazioni: con riferimento alla nuova figura di reato, segnala l'opportunità di un approfondimento circa il grado di determinatezza della nuova fattispecie incriminatrice in quanto l'espressione "restrizione alimentare prolungata" potrebbe in ipotesi riferirsi a un digiuno religioso o a pratiche sportive.

Con riferimento poi alla previsione, per la fattispecie base e per quella aggravata, del ricorso congiunto alla sanzione penale e alla sanzione amministrativa, appare opportuno un approfondimento in relazione alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo secondo la quale il principio del *ne bis in idem* di cui all'articolo 4 del Protocollo 7 della CEDU è applicabile anche con riferimento al rapporto tra procedimento penale ed amministrativo-sanzionatorio, nei casi in cui la sanzione amministrativa abbia natura sostanzialmente penale. In relazione poi al secondo comma del nuovo articolo 580-*bis* segnala l'opportunità di fare riferimento, nel caso di reato aggravato, direttamente all'aggravante della minorata difesa di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), del codice penale, ai sensi del quale aggrava il reato «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa», quando tali circostanze non sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali del reato stesso. Il concetto di minorata difesa, infatti, non ha una autonomia definitoria propria, ma ha il suo fondamento direttamente nell'aggravante comune di cui al citato n. 5 del primo comma dell'articolo 61 del codice penale.

In relazione al terzo comma del nuovo articolo 580-*bis* desta perplessità la previsione di una commutazione tra la sanzione penale e il ricorso a trattamenti terapeutici: va valutata pertanto l'opportunità di adottare la previsione di una sospensione della pena detentiva - sul modello della disciplina prevista dell'articolo 90 del testo unico stupefacenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990) - in caso di sottoposizione per l'autore del reato a specifico trattamento diagnostico terapeutico. Segnala in ogni caso la necessità di specificare modi e limiti del trattamento terapeutico in cui si sostanzia la presa in carico del soggetto, in applicazione dell'articolo 32, secondo comma, della Costituzione.

Risultano infine di interesse per la Commissione anche i commi 3 e 4 dell'articolo 3 - in materia di definizione dei criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti *internet* che diffondono tra i minori messaggi suscettibili di rappresentare un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie alimentari - nonché l'articolo 5 che, per le agenzie pubblicitarie e di moda che si avvalgono di modelle in assenza di certificato medico e con un indice di massa corporea inferiore a 18 BMI, prevede la sanzione amministrativa da 50.000 a 100.000 euro.

Il [PRESIDENTE](#), data la necessità di approfondire tutte le criticità richiamate dal relatore, rinvia l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(987) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia di misure alternative alla detenzione, sanzioni sostitutive di pene detentive, liberazione condizionale e

sospensione condizionale della pena, fatto a San Marino il 31 marzo 2022, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice, senatrice [CAMPIONE](#) (*Fdl*), illustra il disegno di legge n. 987, già approvato dalla Camera dei deputati, sul quale la Commissione Giustizia è chiamata a rendere un parere.

Il provvedimento ha la finalità di estendere la cooperazione giudiziaria bilaterale con San Marino al settore - disciplinato, nell'ambito del Consiglio d'Europa, dalla Convenzione sulla sorveglianza delle persone condannate o liberate sotto condizione, firmata a Strasburgo il 30 novembre 1964 e ratificata dall'Italia ai sensi della legge n. 772 del 1973 - dell'impegno delle Parti contraenti a prestarsi assistenza al fine della riabilitazione sociale dell'individuo che, nel loro territorio, sia oggetto di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena o di una condanna a pena detentiva o misura privativa della libertà personale.

Il disegno di legge di ratifica si compone di cinque articoli; di competenza della Commissione Giustizia è l'articolo 3, che riguarda le norme applicabili per l'attuazione dell'Accordo: ai sensi del comma 1, salvo quanto previsto dal successivo comma 2, ai fini dell'attuazione dell'Accordo, quando le sue disposizioni mancano o non dispongono diversamente, si osservano, se compatibili, quelle contenute nel decreto legislativo n. 38 del 2016. Inoltre, il comma 2 individua nel giudice che ha disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'autorità giudiziaria competente a chiedere assistenza per la sorveglianza dell'esecuzione delle prescrizioni e degli obblighi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'Accordo. Il comma 3 stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 7, paragrafo 1, dell'Accordo (sulla procedura per la trasmissione diretta della decisione, scritta e tracciabile, possibilmente per posta elettronica o copia autenticata o in originale) l'autorità giudiziaria che trasmette o che riceve direttamente la richiesta di assistenza ne informa il Ministero della giustizia, inviando copia della richiesta stessa.

Ricorda che con il decreto legislativo n. 38 del 2016, l'Italia ha conformato il proprio ordinamento alle decisioni quadro n. 909 e 947 del Consiglio di Europa, che estende il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie all'esecuzione delle pene non restrittive della libertà personale e fissa le norme che ogni Stato membro deve seguire per svolgere la sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive emesse da un altro Stato membro. Il decreto citato disciplina pertanto anche la possibilità, in caso di condanna emessa dall'Italia, di eseguire le misure alternative alla detenzione anche in uno Stato aderente all'Unione Europea: ai sensi del decreto legislativo n. 38 del 2016, quindi, la trasmissione all'estero è disposta dopo il passaggio in giudicato della sentenza ovvero immediatamente dopo la decisione di liberazione condizionale, sempre che gli obblighi e le prescrizioni imposti debbano essere adempiuti e osservati per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi. A sua volta, il pubblico ministero dispone la trasmissione della sentenza ovvero della decisione di liberazione condizionale, all'autorità competente dello Stato di esecuzione, tenendo conto che essa ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale e la riabilitazione della persona condannata o di rafforzare la protezione delle vittime o della collettività.

L'Accordo di cooperazione oggetto del disegno di legge si compone di ventisei articoli.

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'accordo nel reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna con la sospensione condizionale della pena o la concessione di sanzioni sostitutive di pene detentive, nonché delle decisioni di liberazione condizionale o concessione di misure alternative alla detenzione che impongono obblighi o prescrizioni in vista della loro sorveglianza nelle parti, nei limiti in cui tali disposizioni non siano incompatibili con i principi fondamentali dei rispettivi ordinamenti giuridici in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

L'articolo 2 contiene le definizioni relative ai profili giuridici, mentre l'articolo 3 individua le finalità dell'accordo nella riabilitazione e nel recupero dei soggetti interessati, nella riduzione dei rischi di recidiva e nella protezione delle vittime e della collettività.

Gli articoli 4 e 5 specificano le Autorità centrali competenti per l'accordo e l'ambito di applicazione, con l'elenco delle misure a cui si estende la disciplina per i due Stati. Gli articoli dal 6 al 9 riguardano l'iter procedurale di trasmissione e recepimento delle decisioni ai fini del loro riconoscimento ed

esecuzione. L'articolo 10, relativo all'adattamento delle sanzioni sostitutive, delle misure alternative e delle misure di liberazione e sospensione condizionale, attribuisce alle autorità giudiziarie dei due Paesi rilevanti poteri di adattamento delle misure in questione al fine di favorire quanto più possibile il trasferimento del condannato nell'altro Paese: si dispone infatti che se la natura e/o la durata delle sanzioni sostitutive, alternative o di liberazione o sospensione condizionale sono incompatibili con la legislazione della Parte di esecuzione, o se lo sono i relativi obblighi o prescrizioni, l'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione può adattare la natura (che non può essere più severa), la durata (che non può eccedere quella massima prevista dall'ordinamento) e obblighi o prescrizioni alle corrispondenti o analoghe sanzioni o misure applicabili nella propria legislazione agli stessi reati o a reati equivalenti.

L'articolo 11 riguarda la doppia incriminazione e riporta l'elenco dei tipi di reati previsti dalla legge della Parte di emissione e punibili, secondo tale legge, con una pena detentiva o una misura restrittiva della libertà personale della durata massima non inferiore a un anno, che danno luogo al riconoscimento della decisione ai sensi dell'Accordo, senza una ulteriore verifica della doppia incriminazione del fatto. Tale verifica potrà essere compiuta dall'autorità giudiziaria competente della Parte di esecuzione solo nel caso in cui questa abbia ragionevoli motivi per dubitare che il fatto sia riconducibile a una delle tipologie di reato in questione o che comunque questo non sia previsto e punito come reato dalla legislazione della Parte di esecuzione.

L'articolo 12 disciplina i motivi di rifiuto del riconoscimento e/o dell'esecuzione da parte dell'autorità competente del Paese di esecuzione nei confronti della decisione in materia di misure alternative, sanzioni sostitutive, liberazione condizionale e sospensione condizionale della pena e/o il trasferimento della sorveglianza sui relativi obblighi o prescrizioni, dettagliandone i casi previsti. È tuttavia previsto che, in alcuni casi, l'autorità giudiziaria, prima di procedere al rifiuto, possa richiedere alla Parte di emissione ulteriori informazioni e chiarimenti ai fini del riconoscimento della decisione.

Ai sensi dell'articolo 13, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta di assistenza giudiziaria, la Parte richiedente decide riguardo al riconoscimento ed esecuzione della decisione e la comunica immediatamente all'autorità giudiziaria della Parte richiedente, con modalità tracciabili che permettano allo Stato di emissione di accertarne la veridicità e genuinità, prediligendo la trasmissione on line, via e-mail, del contenuto della decisione che può essere anche comunicata attraverso le Autorità centrali di cui all'articolo 4.

L'articolo 14, sulla legislazione applicabile, afferma che l'esecuzione della decisione avviene attraverso le modalità previste appunto dalla legislazione della Parte di esecuzione che, secondo gli articoli 3 e 5, si occupa anche di vigilare sul rispetto degli obblighi e prescrizioni impartiti anche riguardo all'obbligo di risarcire i danni cagionati a seguito del reato, richiedendo la prova dell'adempimento. Una volta avvenuto il riconoscimento e determinate le modalità per l'applicazione della decisione, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione è competente, secondo il diritto nazionale, per gli ulteriori effetti connessi all'adozione delle misure oggetto dell'Accordo, comprese le modifiche relative agli obblighi e prescrizioni correlati alle misure adottate e anche le revoche delle stesse con eventuale ripristino delle sanzioni restrittive e ne dà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria della Parte di emissione.

L'articolo 15 dispone in merito alla competenza per tutte le ulteriori decisioni e legislazione applicabile. L'articolo 16 riguarda gli obblighi delle autorità interessate in caso di competenza della Parte di esecuzione per le ulteriori decisioni e l'articolo 17 reca disposizioni sulle informazioni trasmesse dalla Parte di esecuzione in tutti i casi. L'articolo 18 tratta delle cause di estinzione del reato, cioè amnistia, grazia, revisione della condanna. L'articolo 19 riguarda la cessazione della competenza della Parte di esecuzione sul riconoscimento della sanzione sostitutiva, della misura alternativa, della liberazione condizionale o sospensione condizionale della pena, circostanza che determina la decadenza degli obblighi di sorveglianza correlati alle predette misure e il trasferimento di competenza in merito alle stesse in capo all'autorità giudiziaria dello Stato di emissione. L'articolo 20, invece, concerne le comunicazioni e consultazioni tra le autorità competenti, che possono avvenire appunto tramite le autorità giudiziarie o tramite le autorità centrali degli Stati, di cui all'articolo 4. L'articolo 21 si occupa del criterio di ripartizione delle spese derivanti dall'Accordo, stabilendo che le stesse sono a

carico della Parte di esecuzione, ad eccezione delle attività e degli atti da compiersi esclusivamente nel territorio della Parte di emissione. L'articolo 22 riguarda il trattamento dei dati personali, dettando le regole affinché venga assicurata la più ampia tutela per la protezione dei medesimi in quanto soggetti a circolazione e trasferimento da un sistema ad un altro.

L'articolo 23 riguarda le relazioni con altri accordi e la compatibilità con il diritto internazionale e dell'Unione Europea. Esso stabilisce, in particolare, che l'Accordo sostituisce le disposizioni di ogni altro eventuale accordo bilaterale o multilaterale sulla materia tra lo Stato italiano e la Repubblica di San Marino, salvo che le stesse consentano una maggiore semplificazione e più rapida applicazione delle norme relative alla sorveglianza degli obblighi e delle prescrizioni contenute nelle decisioni di riconoscimento ed esecuzione delle misure citate. L'articolo 24 disciplina la risoluzione delle controversie riguardanti l'interpretazione o l'applicazione delle norme dell'Accordo, da risolvere tramite consultazioni dirette tra le Parti. Gli articoli 25 e 26 contengono, rispettivamente, alcune disposizioni transitorie, e le clausole sull'entrata in vigore e l'eventuale recesso.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere viene approvata.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria odierna, non avrà luogo, ed è nuovamente convocato domani al termine della seduta plenaria delle ore 9,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. [806](#)

Art. 1

1.100 (testo 2) (come risultante dall'approvazione del subemendamento 1.100/47)

Il Relatore

Sostituire l'articolo con i seguenti:

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 254-ter in materia di Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute)

1. Dopo l'articolo 254-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 254-ter.

(Sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute) -

1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice per le indagini preliminari, a richiesta del pubblico ministero, dispone con decreto motivato il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici, o di memorie digitali, necessari per la prosecuzione delle indagini in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto del criterio di proporzione. Il decreto che dispone il sequestro è immediatamente trasmesso, a cura della cancelleria, al pubblico ministero, che ne cura l'esecuzione.
2. Il pubblico ministero può procedere all'esecuzione personalmente ovvero disporre che l'atto sia compiuto da ufficiali di polizia giudiziaria. Il sequestro è eseguito con modalità tecniche idonee

- ad evitare l'alterazione o la perdita dei dati e, a tal fine, il pubblico ministero adotta le misure tecniche necessarie o impartisce specifiche prescrizioni. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente.
3. Il sequestro è immediatamente revocato dal pubblico ministero con decreto motivato, quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dal comma 1. Il decreto è notificato a coloro che hanno diritto di proporre impugnazione. Se vi è richiesta di revoca dell'interessato, il pubblico ministero, quando ritiene che essa vada anche soltanto in parte respinta, la trasmette al giudice, cui presenta richieste specifiche nonché gli elementi sui quali fonda le sue valutazioni. La richiesta di revoca è trasmessa non oltre il giorno successivo a quello del deposito nella segreteria.
 4. Quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell'intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria.
 5. Il sequestro perde efficacia se non sono osservati i termini previsti dal comma 4 ovvero se il giudice non emette l'ordinanza di convalida entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta. Copia dell'ordinanza è immediatamente notificata alla persona alla quale le cose sono state sequestrate.
 6. Entro cinque giorni dal deposito del verbale di sequestro, il pubblico ministero avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, la persona offesa dal reato e i relativi difensori, del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico per la duplicazione del contenuto dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali in sequestro, e della facoltà di nominare consulenti tecnici. Il pubblico ministero può disporre che sia effettuata la duplicazione anche dei dati, delle informazioni o dei programmi accessibili da remoto dal dispositivo in sequestro. Tra l'avviso e la data fissata per il conferimento dell'incarico non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 364, comma 2.
 7. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico.
 8. Fermo il diritto dei soggetti indicati al comma 6 di assistere al conferimento dell'incarico, i difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto, altresì, di partecipare allo svolgimento delle operazioni di duplicazione e di formulare osservazioni e riserve.
 9. La duplicazione avviene su adeguati supporti informatici mediante una procedura che assicuri la conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.
 10. Nei procedimenti di cui agli articoli 406, comma 5-*bis* e 371-*bis*, comma 4-*bis*, nonché quando sussiste un pericolo per la vita o l'incolumità di una persona o la sicurezza dello Stato, ovvero un pericolo di concreto pregiudizio per le indagini in corso, o un pericolo attuale di cancellazione o dispersione dei dati, delle informazioni o dei programmi, la duplicazione può avvenire in deroga al disposto dei commi 6, 7 e 8, con modalità tecniche idonee ad assicurare la

conformità del duplicato all'originale e la sua immodificabilità.

11. Fermo quanto stabilito dal comma 3, il pubblico ministero, effettuata la duplicazione, dispone senza ritardo la restituzione dei dispositivi informatici, dei sistemi informatici o telematici, o delle memorie digitali all'avente diritto. Non si fa luogo alla restituzione e il sequestro è mantenuto ai fini preventivi quando il giudice provvede a norma dell'articolo 321.
12. Effettuata l'analisi del duplicato informatico, il pubblico ministero procede con decreto motivato al sequestro dei dati, delle informazioni e dei programmi strettamente pertinenti al reato in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Qualora il pubblico ministero intenda procedere al sequestro dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, lo richiede al giudice per le indagini preliminari, che provvede con decreto motivato, disponendo il sequestro in presenza dei presupposti di cui al primo periodo e agli articoli 266, comma 1, e 267, comma 1. Nei procedimenti rispetto ai quali trova applicazione l'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il giudice dispone il sequestro in presenza dei presupposti indicati nella stessa norma. Copia del decreto di sequestro è notificata all'avente diritto alla restituzione del dispositivo.
13. I dati, le informazioni e i programmi sottoposti a sequestro ai sensi del comma 12 sono riversati su idonei supporti con modalità tecniche idonee ad assicurare la loro conformità ai medesimi dati, informazioni e programmi contenuti nel duplicato e la loro immodificabilità. I supporti di cui al periodo precedente sono acquisiti al fascicolo.
14. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 103, 269, commi 2 e 3, 270, commi 1, 2 e 3, 270-bis e 271.
15. Salvi i casi di cui all'articolo 419, comma 3, dopo l'esercizio dell'azione penale il sequestro ai sensi dei commi 1 e 12 è disposto dal giudice che procede. In tal caso, alla duplicazione si procede con perizia.
16. La conservazione del duplicato informatico avviene presso la procura della Repubblica, in luogo protetto da specifiche misure di sicurezza, con modalità tali da assicurare l'assoluta riservatezza.
17. Il duplicato informatico è conservato fino alla sentenza o al decreto penale di condanna non più soggetti a impugnazione. Tuttavia gli interessati, quando i dati, le informazioni e i programmi contenuti nel duplicato non sono necessari per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha disposto o convalidato il sequestro di cui al comma 1. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127. In caso di archiviazione, il giudice dispone l'immediata distruzione del duplicato informatico, salvo che, anche su istanza di uno dei soggetti indicati dall'articolo 409, comma 2, ritenga sussistenti specifiche esigenze che ne impongono la conservazione.
18. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operato è redatto verbale.
19. Contro i provvedimenti emessi ai sensi dei commi 1, 4 e 12 è ammesso riesame ai sensi dell'articolo 257.»;

Art. 2

(Ulteriori modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'articolo 114, comma 2-bis, dopo le parole «o 454» inserire le seguenti: «, nonché del contenuto dei duplicati formati ai sensi dell'articolo 254-ter, diversi dai dati, informazioni e programmi

sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter»;

b) all'articolo 233 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: «1-quater. Il consulente tecnico ha facoltà di assistere, senza preavviso, alla perquisizione di un sistema informatico o telematico, di un dispositivo o di una memoria digitale, disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, o eseguita ai sensi dell'articolo 352, comma 1-bis, e può formulare osservazioni e riserve.»;

c) all'articolo 247, comma 1-bis, dopo le parole «ritenere che» è inserita la seguente: «determinati» e le parole «ancorché protetto» sono sostituite dalle seguenti: «in un dispositivo o in una memoria digitale ancorché protetti»;

d) dopo l'articolo 250 è inserito il seguente:

«250-bis

Perquisizioni di sistemi informatici o telematici

1. Quando la perquisizione è disposta ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, nell'atto di iniziare le operazioni, copia del decreto di perquisizione è consegnata all'imputato, se presente, e a chi abbia l'attuale disponibilità del sistema informatico o telematico, del dispositivo o della memoria digitale, con l'avviso della facoltà di farsi rappresentare o assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120. L'imputato presente è, altresì, avvisato della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.

2. Se mancano le persone indicate nel comma 1, la copia è consegnata e l'avviso della facoltà di cui al comma 1, primo periodo, è rivolto a un congiunto, un coabitante o un collaboratore.»;

e) all'articolo 252, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 13. Se i dati sono inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione. 1-ter. Quando, a seguito della perquisizione eseguita ai sensi dell'articolo 247, comma 1-bis, risulta necessario sottoporre a sequestro il dispositivo o il sistema informatico o telematico o la memoria digitale oggetto della perquisizione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-ter e il pubblico ministero procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

f) all'articolo 254, dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il sequestro è disposto dal giudice in presenza dei presupposti di cui all'articolo 254-ter, comma 12, fermo, per i casi di urgenza, il disposto del comma 4 del medesimo articolo. Si applica il comma 14 dell'articolo 254-ter.»

g) all'articolo 254-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 254-ter, comma 12. 1-ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 254-ter in quanto compatibili.»;

h) all'articolo 259, comma 2, dopo le parole «custodia riguarda» sono inserite le seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, memorie digitali ovvero»;

i) all'articolo 293, comma 3, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Il difensore ha, altresì, diritto alla trasposizione, su supporto idoneo, dei dati, informazioni e programmi sequestrati ai sensi del comma 12 dell'articolo 254-ter.»;

l) all'articolo 352, comma 1-bis, le parole «sistemi informatici o telematici» sono sostituite dalle seguenti: «dispositivi, sistemi informatici o telematici, o memorie digitali», dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «In tal caso, la polizia giudiziaria avvisa l'indagato presente della facoltà di farsi assistere da un consulente tecnico, purché questo sia prontamente reperibile.» e, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. I dati, le informazioni o i programmi rinvenuti a seguito della perquisizione

di cui al comma 1-*bis* sono sottoposti a sequestro nel rispetto dei presupposti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 12. L'acquisizione dei dati, informazioni o programmi sottoposti a sequestro è in ogni caso effettuata ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 13.»;

m) all'articolo 354, comma 2, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «In relazione ai dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali ovvero ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l'alterazione e l'accesso. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti, osservando le disposizioni di cui all'articolo 352, comma 1-*ter*, quando il sequestro ha ad oggetto dati, informazioni o programmi informatici.» e dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando risulta necessario sottoporre a sequestro un dispositivo, un sistema informatico o telematico o una memoria digitale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 254-*ter* e la polizia giudiziaria procede ai sensi del comma 4 dello stesso articolo.»;

n) all'articolo 355, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-*bis*. Quando il sequestro di cui agli articoli 352, comma 1-*ter*, e 354, comma 2-*bis*, ha ad oggetto dati inerenti a comunicazioni, conversazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero richiede al giudice la convalida e l'emissione del decreto di sequestro entro quarantotto ore dall'esecuzione.»;

o) all'articolo 415-*bis*, dopo il comma 2-*bis* è inserito il seguente: «2-*ter*. L'avviso contiene, altresì, l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare i dati, le informazioni e i programmi oggetto di sequestro ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, e il diritto alla trasposizione dei dati, delle informazioni o dei programmi medesimi su supporto idoneo. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, esaminare il duplicato e depositare richiesta motivata di sequestro dei dati, informazioni e programmi specificamente indicati come rilevanti in relazione alle circostanze di tempo e di luogo del fatto e alle modalità della condotta, nel rispetto dei criteri di necessità e proporzione. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. Ove il pubblico ministero ritenga che non si debba disporre il sequestro, si applica l'articolo 368. Quando la richiesta riguarda dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, il pubblico ministero trasmette sempre l'istanza ai sensi dell'articolo 368 e il giudice provvede ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 12, secondo e terzo periodo.»;

p) all'articolo 431, al comma 1, lettera *h*) dopo le parole «al reato» sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, i supporti di cui all'articolo 254-*ter*, comma 13,» e dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Ai fini indicati dal comma 1 e fermo quanto previsto dal comma 2, il giudice dispone la trascrizione integrale delle conversazioni o comunicazioni e la stampa in forma intellegibile delle comunicazioni informatiche o telematiche oggetto di sequestro ai sensi degli articoli 254-*ter*, comma 12, e 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo, terzo, quarto e quinto periodo. Si osservano le forme, i modi e le garanzie previste per l'espletamento delle perizie.»;

q) all'articolo 454, dopo il comma 2-*bis*, è aggiunto il seguente: «2-*ter*. Entro il medesimo termine di cui al comma 2-*bis*, secondo periodo, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.»;

r) all'articolo 461, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il difensore può esaminare il duplicato informatico conservato ai sensi dell'articolo 254-*ter*, comma 16, ai fini dell'eventuale richiesta di cui all'articolo 415-*bis*, comma 2-*ter*, secondo periodo, da formularsi in sede di richieste di giudizio abbreviato di cui all'articolo 438, comma 5, ovvero di ammissione di prove di cui all'articolo 493.».

Art. 3

(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)

1. Dopo l'articolo 82 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice

di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 82-bis.

Attività per la custodia dei supporti contenenti dati, informazioni e programmi sottoposti a sequestro

1. I supporti di cui all'articolo 254-ter, comma 13, del codice di procedura penale sono racchiusi in apposite custodie numerate.
2. Ciascuna custodia, a sua volta, è racchiusa in un involucro, sul quale sono indicati gli estremi del procedimento e del provvedimento di sequestro.
3. Ove necessario per garantirne la protezione, i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.
4. Quando non è possibile provvedere alla conservazione con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, sono comunque adottate modalità idonee a garantire la protezione dei supporti. Art. 82-ter.

Conservazione del duplicato informatico

1. Al fine di garantire che la conservazione dei supporti contenenti il duplicato informatico di cui all'articolo 254-ter, comma 9, avvenga con le modalità previste dall'articolo 254-ter, comma 16, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 89-bis, comma 2, secondo periodo, e comma 3, in quanto compatibili. L'accesso ai supporti è consentito anche ai consulenti tecnici nominati, con le medesime cautele e prescrizioni di cui al periodo precedente.».

Art. 4

(Disposizione transitoria)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle perquisizioni e ai sequestri la cui esecuzione ha avuto inizio in data successiva alla sua entrata in vigore.

1.3.2.1.2. 2^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 98 (ant.) del 10/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2^a Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 98

MERCOLEDÌ 10 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,55

*AUDIZIONE DELLA PROFESSORESSA SILVIA NICCOLAI, ORDINARIO DI DIRITTO
COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI, SUI DISEGNI DI
LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE
DI MATERNITÀ)*

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 99 (ant.) dell'11/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 99

GIOVEDÌ 11 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10,10

AUDIZIONE DEL PROFESSORE MARCO PELISSERO, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DI TORINO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

AUDIZIONI DELL'AVVOCATO FRANCESCA ROMANA GRAZIANI, COMPONENTE DELLA GIUNTA NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, DELL'AVVOCATO ALESSANDRO MARTINUZZI, COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO GIUSTIZIA CIVILE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, E DELLA DOTTORESSA ELISA DEMMA, PRESIDENTE DEL MOVIMENTO FORENSE, SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137 (DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E MISURE URGENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE NONCHÉ IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA)

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 101 (ant.) del 18/04/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 101

GIOVEDÌ 18 APRILE 2024

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

Orario: dalle ore 9,15 alle ore 10

AUDIZIONE DELLA PROFESSORESSA IDA NICOTRA, ORDINARIO DI DIRITTO COSTITUZIONALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, INTERVENUTA IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 824, 163, 245 E 475 (NORME IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA SURROGAZIONE DI MATERNITÀ)

AUDIZIONE DEL DOTTOR GIUSEPPE ONDEI, PRESIDENTE DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 985 (MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN MATERIA DI PRESCRIZIONE)

AUDIZIONI DEL DOTTOR PARIDE GULLINI, PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE, E DEL DOTTOR RENZO CALVIGIONI, ESPERTO DI STATO CIVILE, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2, 21, 131 E 918 (NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DEL COGNOME AI FIGLI)

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 4[^] Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 119 (ant.) del 10/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

MERCOLEDÌ 10 GENNAIO 2024

119ª Seduta

Presidenza del Presidente

[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP), intervenendo in discussione generale, sottolinea il ritardo con cui è stato presentato il disegno di legge da parte del Governo, rispetto ai tempi dettati dalla legge n. 234 del 2012. L'esame che dovrà effettuare la Commissione sarà quindi essenzialmente formale, senza che la stessa sia messa in condizioni di trattare approfonditamente i molti temi importanti contenuti nel testo. In ogni caso, si sofferma, anzitutto, sull'articolo 4, la norma relativa al cosiddetto "bavaglio", stigmatizzando l'opportunità del Governo nel non assumersene la responsabilità politica, lasciandole invece al presentatore e al Parlamento nel suo complesso.

Si sofferma anche sull'articolo 7, relativo ai crediti deteriorati, sull'articolo 8 relativo alla protezione dei lavoratori dagli agenti cancerogeni, sull'articolo 9 relativo alla parità di retribuzione tra uomini e donne, sull'articolo 12 relativo alla riduzione delle emissioni di gas serra e al tema del cambiamento climatico, su cui l'attuale Governo non sembra dare piena rassicurazione, e sulla direttiva in allegato relativa all'obbligo di assicurare salari minimi adeguati, tema anche questo di forte attualità politica. Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) auspica che, mantenendo la prassi dell'alternanza, la prossima legge di delegazione europea possa essere presentata al Senato, per consentire una prima lettura approfondita in questo ramo del Parlamento.

Si sofferma, quindi, sulla eventuale possibilità di svolgere qualche limitato approfondimento, anche con audizioni, pur a fronte della stringente tempistica d'esame prospettata dalla Presidenza.

Si riferisce, in particolare, al già citato articolo 4, ribadendo la sensibilità della sua parte politica per la tutela della presunzione d'innocenza, ma evidenziando al contempo che il tema riguarda una direttiva del 2016, il cui recepimento è stato già compiutamente realizzato nel nostro ordinamento e su cui non risultano contestazioni da parte delle Istituzioni europee.

Si sofferma inoltre sull'articolo 8, che riguarda l'importante tema della protezione dalle sostanze cancerogene, che si interseca anche con quello relativo alla tutela dai rischi di allargamento dei limiti di tolleranza. Ricorda che la direttiva è peraltro oggetto di una proposta di modifica, attualmente all'esame delle Istituzioni europee.

Su questi due articoli ritiene quindi opportuno procedere con audizioni mirate.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce la massima disponibilità allo svolgimento di limitate audizioni, non avendo

tuttavia, allo stato, ricevuto alcuna sollecitazione specifica. Invita quindi a far pervenire le indicazioni di eventuali soggetti da audire, preferibilmente nella mattinata del prossimo martedì.

Condivide poi la necessità di esaminare in prima lettura la prossima legge di delegazione europea, ritenendo che la prassi dell'alternanza non sia stata messa in discussione.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) suggerisce alla Presidenza di non dare per scontata la prassi e di ribadirla mediante le opportune interlocuzioni a livello politico.

Il relatore [MATERA](#) (Fdi) condivide la massima apertura allo svolgimento di audizioni, compatibilmente con i tempi di esame su cui si è già convenuto in Commissione e con il Governo.

Condivide altresì l'auspicio che la prossima legge di delegazione inizi l'*iter* in Senato, assicurando tempi congrui per un esame parlamentare approfondito. Ricorda, al riguardo, il lavoro avviato dal Comitato per la legislazione, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui profili critici della produzione normativa, relativamente ai tempi di esame dei provvedimenti legislativi da parte delle Camere.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE CONSULTIVA

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Parere alla 2a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente [TERZI DI SANT'AGATA](#), in sostituzione del relatore senatore Zanettin, introduce l'esame del disegno di legge in titolo, volto a rendere maggiormente efficace la normativa a contrasto della pratica della maternità surrogata, soprattutto con riferimento a quella compiuta all'estero, in linea con la giurisprudenza nazionale, nella convinzione che tale pratica "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane".

Tra le motivazioni a base dell'iniziativa, vi è la constatazione che il commercio della maternità surrogata è un fenomeno molto flessibile e transfrontaliero, in cui gameti, embrioni, donne che si prestano alla surrogazione e committenti, sono trasportati da un Paese o da un continente a un altro e in cui le diverse fasi del processo e le stesse agenzie che operano in uno Stato lavorano anche in altri, contemporaneamente, o si spostano in conseguenza dell'introduzione di nuove leggi restrittive.

Inoltre, i mercati di gravidanza surrogata più economici si trovano in Paesi con maggiore presenza di donne che vivono in povertà e con basso livello di istruzione, quindi con basso riconoscimento di rischi e diritti, anche se dati ufficiali relativi alla pratica risultano difficilmente ottenibili, principalmente perché la criminalità organizzata ne ha fatto un mercato parallelo e clandestino, in cui è evidente la mercificazione del bambino e della donna.

Per questi motivi, l'iniziativa legislativa in esame si prefigge di allargare l'ambito di punibilità della surrogazione di maternità, già peraltro vietata in base all'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004.

In particolare, l'articolo 1 fornisce una definizione di maternità surrogata, con cui si intende quella "pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro".

All'articolo 2 sono previsti i principi e le finalità del provvedimento, specificando che il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, sia nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32, della Costituzione, sia in linea con le pronunce della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 272 del 2017, che ha stabilito che la pratica della surrogazione della maternità "offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane", e in coerenza con i principi sanciti dalle risoluzioni del Parlamento europeo e dalle Convenzioni internazionali in materia. L'articolo 3 infine introduce nel codice penale l'articolo 600-*quinquies*.1, in cui si stabilisce il reato di surrogazione di maternità e si prevede la reclusione da quattro a dieci anni e la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro, per chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità. Il reato di surrogazione di maternità, così introdotto nel codice penale, è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero, ai sensi dell'articolo 604 del codice penale, ovvero quando il fatto è commesso da cittadino italiano o in danno di cittadino italiano, o dallo straniero in concorso con cittadino italiano.

Rispetto alla analoga fattispecie contemplata dal comma 6 dell'articolo 12 della legge n. 40 del 2004, sono previste pene ben più elevate, ovvero la reclusione da 4 a 10 anni, mentre oggi è da tre mesi a 2 anni, e la multa fino a 2 milioni di euro, mentre oggi è fino a 1 milione di euro.

Va anche rilevato che il comma 3 dell'articolo 3 in esame, prevede che il reato rilevato dal pubblico ministero sia trasmesso al tribunale per i minorenni, per "ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata", e che il comma 4 punisce il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata, ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, dello stesso codice, che prevede la reclusione da 3 a 10 anni per alterazione dello stato civile del neonato.

In ambito europeo, si ricorda che il Parlamento europeo ha adottato una posizione chiara contro la maternità surrogata in diverse risoluzioni già dal 2011, e più recentemente, al punto 9 della risoluzione del 26 novembre 2020, sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea - relazione annuale 2018-2019, ove si condannano fermamente tutte le forme di violenza, tra cui la maternità surrogata forzata, e nella risoluzione del 17 febbraio 2022, su diritti umani e la democrazia nel mondo - relazione annuale 2021, al punto 60, si condanna la pratica commerciale della maternità surrogata. Si ricorda anche che, sulla proposta di regolamento COM(2022) 695, in materia di riconoscimento della filiazione e istituzione di un di un certificato europeo di filiazione, la 4ª Commissione, il 14 marzo 2023, ha adottato un parere motivato, in cui vengono contestati i principi di sussidiarietà e proporzionalità, proprio con riferimento ai rapporti di filiazione derivanti da maternità surrogata. La Commissione europea ha risposto alla risoluzione del Senato, con nota n. C(2023) 4686 del 6 luglio scorso, confermando che, nell'ambito dell'esercizio della libera circolazione, il regolamento non consentirebbe in nessun caso di disconoscere la filiazione accertata in un altro Stato membro, comprovata con i documenti nazionali o con il certificato europeo, pur lasciando impregiudicata la competenza degli Stati membri di decidere se regolamentare o vietare la maternità surrogata nel proprio territorio.

Sempre in seguito alla risoluzione della 4ª Commissione, il Governo ha trasmesso, il 17 luglio 2023, una relazione, redatta dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 234 del 2012, in cui ha ribadito, anche in base alla pronuncia della Corte di Cassazione n. 38162, del 30 dicembre 2022, che l'interesse del minore non può portare all'automatico riconoscimento di atti stranieri di filiazione quando questa derivi dal ricorso a pratiche di maternità surrogata, ostando, nel nostro ordinamento, il divieto di detta pratica, contraria all'ordine pubblico, potendosi invece trovare adeguata tutela nel ricorso all'istituto dell'adozione in casi particolari.

Riguardo all'*iter* legislativo europeo, lo scorso 7 novembre la Commissione giuridica del Parlamento europeo (JURI) ha adottato ad ampia maggioranza la propria posizione sulla proposta di regolamento sulla filiazione europea, sostenendo l'obiettivo di garantire che gli accertamenti della genitorialità stabiliti in uno Stato membro siano riconosciuti da tutti gli altri, pur rispettando la competenza esclusiva di ciascuno Stato membro in questo settore.

In materia di maternità surrogata, rimane quindi la discrezionalità di ciascuno Stato membro dell'Unione europea. Per quanto riguarda la disposizione sull'ordine pubblico, si autorizzano gli Stati a rifiutare il riconoscimento della genitorialità in caso di manifesta incompatibilità con l'ordine pubblico, vietando l'uso discriminatorio di tale eccezione.

Il 14 dicembre scorso il Parlamento europeo in sessione plenaria ha approvato tale posizione, nell'ambito della procedura di consultazione sulla proposta di regolamento. Essendo il diritto di famiglia una questione di competenza nazionale, i Governi degli Stati membri dovranno ora trovare un accordo all'unanimità, per l'approvazione finale della normativa.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) ricorda come le criticità inerenti al provvedimento in esame fossero già emerse in sede di esame della citata proposta di regolamento sulla filiazione e ribadisce che il problema non è il divieto della maternità surrogata, ma l'inderogabile tutela dei diritti del nato. Ritiene inoltre opportuno approfondire anche il concetto di ordine pubblico, evocato nell'ambito del divieto in parola.

Il senatore [SCURRIA](#) (Fdi) sottolinea l'importanza del tema in discussione, già affrontato in altri

contesti. Ribadisce quindi che nessuno mette in discussione la tutela del nato, che è sempre e in ogni caso stata assicurata in Italia. Il provvedimento, invece, si incentra sull'efficacia del divieto di procedere a forme di maternità surrogata anche se commesse in territorio estero.

La senatrice [MALPEZZI](#) (PD-IDP) ritiene che non sia in discussione il divieto della maternità surrogata, che è già attualmente previsto dalla legge n. 40 e non è oggetto di modifica da parte del disegno di legge. Il problema risiede invece nel tentativo di imporre anche ad altri Stati il divieto italiano, mettendo a rischio la piena tutela dei diritti del bambino nato.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la norma proposta si limita all'applicazione della giurisdizione penale italiana anche ai fatti commessi all'estero da cittadini italiani, come previsto dall'articolo 604 del codice penale e da altre analoghe disposizioni, e ad automatizzare l'avvio della procedura finalizzata all'adozione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.4.2.1.2. 4ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 120 (ant.) dell'11/01/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

4ª Commissione permanente
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)
GIOVEDÌ 11 GENNAIO 2024
120ª Seduta
Presidenza del Presidente
[TERZI DI SANT'AGATA](#)

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(29) MIRABELLI e altri. - Misure per la rigenerazione urbana

(761) GASPARRI e PAROLI. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(863) OCCHIUTO e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(903) DREOSTO. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana

(911) Elena SIRONI e altri. - Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale
(Parere alla 8a Commissione. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, congiunzione con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 911, e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) propone di proseguire l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 29, 761, 863 e 903, sospeso nella seduta del 24 ottobre, congiuntamente all'esame del disegno di legge n. 911, sospeso nella seduta del 9 gennaio.

La Commissione conviene.

Su domanda del senatore [LOREFICE](#) (M5S), il senatore [MATERA](#) (FdI), relatore, ribadisce che l'esame congiunto dei disegni di legge si svolgerà tenendo conto anche dell'*iter* dei lavori presso la Commissione di merito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [LOREFICE](#) (M5S) propone una serie di nominativi di soggetti da audire, in relazione all'articolo 4 relativo alla presunzione d'innocenza, all'articolo 8 relativo ai rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni e all'articolo 12, sul sistema europeo di quote di emissione di gas serra.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore [SENSI](#) (PD-IDP) chiede di conoscere la tempistica prevista per l'esame del disegno di legge, nonché il motivo per il quale è all'esame solo questo provvedimento e non anche gli altri disegni

di legge inerenti alla stessa materia.

Il [PRESIDENTE](#) chiarisce la Commissione di merito ha richiesto il parere della 4ª Commissione su questo disegno di legge in quanto è l'unico assegnatoci. L'esame in ogni caso non presenta profili di particolare urgenza.

Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,50.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.